

# I locali adibiti alla vendita ed esposizione di piante sono soggetti alla TIA

**Cass. Sez. Trib. 26 luglio 2017, n. 18498 - Chindemi, pres.; Zoso, est. - Territorio energia ambiente TEA S.p.A. (avv. Paparo) c. O.U. (avv. Gradara).** (Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Milano 27 marzo 2013, n. 87)

*La Cassazione, esaminando un contenzioso riguardante la tariffa d'igiene ambientale (TIA) riferibile a locali ad uso agricolo (nello specifico destinati all'attività florovivaistica), ha accolto il ricorso della società del servizio di riscossione la quale legittimava la pretesa richiamandosi al regolamento comunale che prevedeva l'assoggettamento alla TIA delle aree ed i locali adibiti alla vendita e all'esposizione dei prodotti provenienti dall'attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) aperti al pubblico, mentre escludeva dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all'attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.*

(Omissis)

## FATTO

1. O.U. impugnava la cartella notificatagli nell'interesse di Tea S.p.A., società addetta alla riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Mantova. La cartella ineriva alla tariffa prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni dal 2005 al 2008 prodotti nell'esercizio di attività florovivaistica.

La C.T.P. di Mantova accoglieva in parte in ricorso riducendo l'area da assoggettare alla TIA a mq. 500. La società Tea S.p.A. proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava sul rilievo che il contribuente era imprenditore agricolo coltivatore diretto, così come risultava dall'iscrizione alla camera di commercio, e tale qualifica doveva presumersi effettiva in mancanza di prova contraria. Inoltre risultava che il contribuente gestiva un'azienda florovivaistica sicché la natura agricola dell'attività era da ritenersi confermata. Ne derivava che il contribuente era esentato dal pagamento della tariffa perché produceva rifiuti agricoli.

2. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione la società Tea S.p.A. affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2135 e 2697 c.c. e art. 15 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare n. 6 del 5.2.2003, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che, limitatamente al secondo semestre del 2005, doveva applicarsi l'articolo 15 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare numero 6 del 5 febbraio 2003, a mente del quale non sono assoggettabili alla tariffa i locali delle costruzioni rurali utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola dove si producono rifiuti non assimilabili agli urbani. La C.T.R. non ha spiegato le ragioni per le quali l'attività svolta dal contribuente nei locali per cui è causa dovesse considerarsi agricola, tenuto conto del fatto che egli non aveva provato che i prodotti commercializzati negli immobili assoggettati a tariffa provenissero prevalentemente dalla coltivazione del fondo o avessero compiuto almeno una fase del ciclo biologico sul fondo stesso, dovendosi per contro considerare che dal conto economico prodotto dal contribuente risultava che i ricavi rinvenienti dall'attività commerciale erano superiori a quegli rinvenienti dall'attività agricola.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 15 e 16 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare numero 13 del 21 marzo 2006. Sostiene che, in relazione agli anni successivi al 2005, la decisione impugnata è erronea poiché, ai sensi del regolamento vigente, i locali rurali siti in zona agricola e utilizzati dal contribuente quali aree destinate all'esposizione e vendita al pubblico di prodotti provenienti dall'attività agricola erano collocati in una specifica categoria tariffaria ed assoggettati al pagamento, rimanendo esclusi soltanto i manufatti strettamente strumentali alla coltivazione ed all'allevamento.

## DIRITTO

1. Osserva la corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente. Il motivo è fondato. Mette conto considerare che l'art. 27 del regolamento di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 54 del 26 ottobre 2006, che la ricorrente ha trascritto nel ricorso adempiendo all'onere dell'autosufficienza, prevede che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani - e, quindi, sono esclusi dal regime di riferimento - i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività agricola. L'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 13 del 21 marzo 2006 prevede che rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all'esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l'accesso al pubblico, mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all'attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra. La C.T.R., nell'escludere l'assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2006 al 2008 dei locali adibiti a serra e a commercializzazione dei prodotti agricoli, non ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari teste enunciate poiché avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita

ed esposizione dei prodotti provenienti dall'attività agricola avrebbe dovuto affermare l'inclusione nel regime tariffario.

2. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva che l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

*(Omissis)*

## I locali adibiti alla vendita ed esposizione di piante sono soggetti alla TIA

Come noto, la tassazione dei rifiuti è basata sull'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Tale principio, che si traduce nel concetto che «chi inquina paga», è stato introdotto dall'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, in materia di TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), ripreso poi dall'art. 14 del d.l. n. 201/2011, ai fini della TARES, e ribadito dal successivo art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, istitutiva della imposta unica comunale (IUC), nella parte riguardante la «componente» TARI. Nonostante la normativa abbia subito mutamenti nel corso degli anni, con altre denominazioni, questo principio è rimasto immutato. In base ad esso, quindi, tutti coloro che astrattamente occupano o detengono immobili nel territorio comunale, in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti, sono tenuti al pagamento del relativo tributo. A tale scopo, non assume alcun rilievo la natura dell'attività svolta essendo determinante la qualità del rifiuto prodotto.

Essendo le esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento alla tassa, consegue che compete all'interessato l'onere di provare l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non si ritiene dovuto.

Anche l'agricoltore, pertanto, è soggetto a tale obbligo e ha l'onere, qualora sussistano – a suo giudizio – le condizioni di inapplicabilità del tributo, di individuare le aree (ovvero i locali) dell'azienda agricola ritenute non idonee alla produzione di rifiuti, ovvero alla creazione di «rifiuti speciali»<sup>1</sup>.

L'eventuale esenzione dalla tassazione è subordinata non solo ad un'adeguata delimitazione di tali spazi ma anche alla presentazione di apposita documentazione in grado di dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione<sup>2</sup>.

Va comunque fatto presente che per l'accertamento della superficie dei locali soggetti al tributo, il Comune può procedere a una verifica al fine di accertare, alla presenza del contribuente, l'effettiva condizione delle aree non produttive di rifiuti e la loro eventuale esclusione dal pagamento del tributo. L'assenza di un atto istruttorio (processo verbale di constatazione), conseguente alla mancata verifica, comporta la violazione del principio del contraddittorio poiché, da un lato, il contribuente non ha la possibilità di manifestare le proprie considerazioni e di chiedere dei chiarimenti ai verificatori e, dall'altro, l'Ente locale si sottrarrebbe all'obbligo di esaminare tali richieste<sup>3</sup>.

Prima di commentare la sentenza in epigrafe si ritiene necessario esaminare l'evoluzione della normativa riguardante i rifiuti derivanti dall'attività agricola, speciali e/o assimilati agli urbani.

Con l'art. 10 *bis* della legge n. 441/1987 e successive modifiche, il legislatore aveva apportato integrazioni alla disciplina sullo smaltimento dei rifiuti definendo gli aspetti connessi all'azienda agricola. Era, infatti, stabilito che «Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2, d.p.r. n. 915/1982, debbono essere considerati speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/proprietario e ogni altro a uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni».

Di conseguenza, i rifiuti agricoli prodotti nei locali destinati all'esercizio dell'attività agricola erano sottratti, in quanto speciali, al regime di privativa comunale e alla relativa tassa sui rifiuti solidi urbani, a esclusione di quelli prodotti nella casa colonica in quanto ritenuti solidi urbani. La prerogativa dei rifiuti speciali è costituita, infatti, dalla loro intassabilità ai fini fiscali poiché il loro smaltimento è affidato al produttore degli stessi che vi provvede in proprio o tramite un soggetto autorizzato, che può essere anche il gestore del servizio pubblico. A conferma di quanto sopra, il citato art. 62, d.lgs. n. 507/1993, prevedeva

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. V Civ. sentenze n. 18497, 18498 e 18499 del 10 agosto 2010.

<sup>2</sup> Cass. Sez. V Civ. 18 aprile 2016, n. 7691 ord.; riferendosi agli imballaggi, la Suprema Corte ha affermato che non esiste un regime di esenzione della TARSU ma una specifica esclusione della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali ed è onere del contribuente dimostrare la tipologia del rifiuto e delle superfici ove gli stessi vengono prodotti.

<sup>3</sup> C.T.R. del Molise, sentenza n. 73/III/15.

espressamente che «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti».

In seguito, con l'art. 39 della legge n. 146/1994 è stata disposta l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani di quelli qualificati «speciali» ed elencati al numero 1, punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, comportando, di conseguenza, l'abrogazione implicita delle norme anteriori inerenti, fra cui il richiamato art. 10 *bis*, legge n. 441/1987, per cui anche per i rifiuti derivanti dai locali strumentali dell'impresa agricola sussisteva, in via di principio, l'ordinario obbligo di conferimento al servizio pubblico e la connessa applicabilità della tassa (TARSU) alle relative superfici, fatta eccezione per i locali ed aree eventualmente improduttive di rifiuti, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993. La successiva soppressione dell'art. 39 ha ripristinato la «specialità» dei rifiuti prodotti nell'azienda agricola per effetto del venir meno del principio dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani.

Tuttavia, per evitare che i rifiuti già assimilati per legge nonché quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani si configurassero automaticamente come speciali, l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22/1997 (meglio noto come decreto Ronchi), autorizzò i Comuni ad avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, esercitabile sulla base delle norme «regolamentari e tecniche» vigenti. La normativa si è, quindi, consolidata nel tempo per cui è demandato ai Comuni il compito di prevedere o meno nei propri regolamenti l'«assimilazione» dei rifiuti speciali a quelli solidi urbani. Pertanto laddove è contemplata nel regolamento comunale l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli solidi urbani, sorge per chi li produce l'obbligo del pagamento della tassa: in caso contrario, invece, non sussistono gli estremi del versamento.

Ai sensi del già citato art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 (TARSU) e poi dell'art. 14, comma 10, del d.l. n. 201/2011 (TARES) sono escluse dalla tassazione le superfici nelle quali si formano di regola rifiuti speciali per i quali il produttore è in grado di dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa. Tali rifiuti, come noto, sono quelli provenienti da attività economiche. Per l'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, vi rientrano anche quelli provenienti da attività agricole e agro-alimentari. Ovviamente, trattandosi di rifiuti speciali devono essere smaltiti da un soggetto appositamente autorizzato mediante convenzione. L'art. 185, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 4/2008, ha previsto, inoltre, l'esclusione dalla gestione dei rifiuti:

- delle carogne, materiali e altre sostanze, naturali e non, pericolose, utilizzate nell'attività agricola;
- dei materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia, calore o biogas;
- dei materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi.

Vigente la TARES, si pose il problema dei rifiuti speciali assimilati agli urbani in quanto il tributo copriva anche i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. I previsti criteri qualitativi e quali-quantitativi statali di assimilazione [art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152/2006] dovevano essere fissati con apposito decreto ministeriale per cui, nelle more dell'emanazione sono state applicate le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d) e 57, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi), che a loro volta prevedevano l'emanazione di un apposito decreto, mai emanato. Pertanto, si è fatto ricorso alle previgenti disposizioni stabilite dal d.p.r. n. 915/1982 e relative norme di attuazione, in base alle quali i Comuni potevano stabilire che, ai fini della raccolta e dello smaltimento, determinati rifiuti non domestici di provenienza agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi erano da ritenersi assimilati agli urbani a tutti gli effetti.

A tale riguardo, il punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (di cui all'art. 5, d.p.r. n. 915/1982) annovera tra i rifiuti speciali suscettibili di assimilazione a quelli urbani e, come tali, smaltibili in impianti di discarica di prima categoria, i prodotti derivanti dall'attività agricola quali:

- scarti delle lavorazioni di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, quali erbe, fiori, piante, verdure etc.;
- scarti delle lavorazioni basate su processi meccanici, quali trebbiatura e simili;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- paglia e i prodotti della paglia;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- scarti di legno, fibra e pasta di legno;
- pelli;
- scarti in genere della produzione di alimentari.

In tale ambito occorre evidenziare che i Comuni, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 godono di una potestà regolamentare che consente loro di adottare disposizioni che, derogando alla legge generale, prevedono speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni o esenzioni della tassa; eventuali agevolazioni ed esenzioni a favore del settore agricolo dovrebbero essere, quindi, contenute nel regolamento comunale che i Comuni sono tenuti ad adottare al fine:

- della classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
- delle modalità di applicazione della tassa (commisurata in base alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotta);
- della graduazione delle tariffe ridotte;
- delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata;
- delle cause di decadenza.

A tale scopo sono individuati, in via di massima, i gruppi di attività o di utilizzazione fra i quali non si rinvencono, nella maggior parte dei casi, i locali utilizzati per l'esercizio delle attività agricole.

Relativamente ai locali suscettibili di riduzione tariffaria, l'art. 66, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 507/1993 prevedeva a favore dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (ora professionali) la riduzione, inerente la casa colonica, di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. Questa disposizione è stata ripresa sia dalla TARES che dalla TARI ed è presente nella maggior parte dei regolamenti comunali.

L'Amministrazione finanziaria, dal canto suo, con circolare n. 36/E/1999 ha chiarito che non erano soggetti alla TARSU i locali destinati al ricovero degli animali (stalla) atteso che vi si producono unicamente materie fecali e altre sostanze che sono riutilizzate nelle normali pratiche agricole, come fertilizzante del terreno, per cui sono escluse dalla tassa. Tale agevolazione continua ad essere applicabile ai fini della TARI.

Perimenti, con la stessa circolare n. 36/E/1999 è stato precisato che anche i locali ad uso legnaia erano esclusi dalla TARSU se costituivano pertinenze, sia pure separate, dell'azienda agricola a condizione che non risultassero assimilati tutti i rifiuti che vi producevano. I successivi provvedimenti hanno ribadito tale agevolazione.

In merito, invece, ai locali destinati al ricovero degli attrezzi e delle macchine agricole, con risoluzione n. 272/1996 è stato sottolineato che la tassazione dei suddetti locali utilizzati per specifiche attività agricole (ad esempio, locali a uso ricovero, serre e altro) si basa sul principio dell'assimilazione per cui se questa non è espressamente prevista dal regolamento comunale, si deve ritenere che in tutti i locali a uso agricolo di tipo strumentale (esclusa la casa di abitazione) non va corrisposta la tassa in quanto allo smaltimento deve provvedere il produttore dei rifiuti.

Come evidenziato sin qui, la tassazione dei rifiuti è stata dettata da disposizioni di natura prettamente «tributaria».

Tuttavia vi è stata una parentesi fra la TARSU e la TARES, costituita dalla «tariffa d'igiene ambientale (TIA)», introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi) e ripresa dal d.p.r. n. 158/1999 che, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non aveva natura tributaria ma «civiltistica» in quanto era configurata come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, avendo la natura di un servizio, non era assoggettabile ad IVA<sup>4</sup>. Nelle intenzioni del legislatore doveva sostituire, progressivamente la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). L'obiettivo era quello di far pagare agli utenti esattamente quello che usufruivano in ragione del servizio reso.

La tariffa era costituita da una quota fissa (idonea a coprire i costi del servizio di spazzatura delle strade

---

<sup>4</sup> Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003 e n. 250/E del 17 giugno 2008.

e gli investimenti in opere) ed una variabile (relativa alla quantità di rifiuti prodotti dall'utenza)<sup>5</sup>.

A seguito dell'emanazione del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, la TIA è stata abolita e sostituita dal tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Per la giurisprudenza, il principio definito dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, in materia di TARSU, il quale stabiliva che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, doveva ritenersi applicabile anche alla TIA, sostituita dalla TARES e poi dall'attuale TARI<sup>6</sup>.

Ai fini della TIA, quindi, la tassabilità della superficie aziendale produttiva di rifiuti speciali era ammessa soltanto se vi era una specifica e valida delibera comunale che assimilava gli stessi agli urbani sia dal punto di vista della qualità che della quantità<sup>7</sup>.

Venendo alla sentenza n. 18498 del 26 luglio 2017, in epigrafe, ed al relativo contenzioso, si tratta di una vertenza riguardante l'assoggettamento alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) di locali destinati alla commercializzazione di piante.

Nella fattispecie, la Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da una società addetta alla riscossione della tariffa la quale aveva notificato una cartella, inerente gli anni dal 2005 al 2008, ad un imprenditore agricolo esercente attività florovivaistica.

Nel giudizio di primo grado la C.T.P. aveva accolto in parte le rimostranze della contribuente riducendo l'area da assoggettare alla TIA a mq. 500. Il successivo appello della società di riscossione era rigettato dalla C.T.R. in quanto il contribuente era imprenditore agricolo coltivatore diretto, così come risultava dall'iscrizione alla camera di commercio, e tale qualifica doveva presumersi effettiva in mancanza di prova contraria. Inoltre risultava che il contribuente gestiva un'azienda florovivaistica che presupponeva, quindi, l'esercizio di un'attività agricola. Pertanto sussistevano le condizioni per l'esenzione dal pagamento della TIA poiché si trattava, nello specifico, di rifiuti agricoli.

All'origine del contenzioso erano, quindi, i locali ad uso commerciale destinati cioè alla vendita delle piante; locali che secondo il regolamento comunale erano da ritenersi soggetti alla tariffa.

Secondo le osservazioni della Corte, la C.T.R. non era stata in grado di motivare le ragioni per le quali l'attività svolta dal contribuente nei locali dovesse considerarsi agricola, atteso che il contribuente non aveva provato che i prodotti commercializzati negli immobili assoggettati a tariffa provenissero prevalentemente dalla coltivazione del fondo o avessero compiuto almeno una fase del ciclo biologico sul fondo stesso; anzi dal conto economico prodotto dal contribuente risultava che i ricavi provenienti dall'attività commerciale erano superiori a quegli conseguiti dall'attività agricola.

Come anticipato, il regolamento comunale riteneva soggetti al regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all'esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l'accesso al pubblico, mentre erano esclusi dalla TIA gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all'attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra.

Per i giudici di legittimità la C.T.R., nell'escludere l'assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2006 al 2008 dei locali adibiti a serra e a commercializzazione dei prodotti agricoli, non si è attenuta, quindi, alle norme regolamentari del Comune in quanto avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree

---

<sup>5</sup> Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012, ha affermato che «Il provvedimento istitutivo della tariffa e il relativo regolamento, in quanto applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, ha un contenuto composito: in parte regolamentare ed in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Di tal che, anche in base alla normativa previgente, rientra nel potere discrezionale dell'ente locale l'individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunali, secondo la loro destinazione urbanistica», in *Riv. giur. amb.*, 2012, 3-4, 431, con nota di FRIGERIO.

<sup>6</sup> Cass. Sez. V Civ. 3 maggio 2016, n. 9859.

<sup>7</sup> L'art. 49, commi 3 e 14 del d.lgs. n. 22/97, stabiliva che la tariffa doveva essere applicata nei confronti di chiunque occupava oppure conduceva locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrava di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto svolgente attività di recupero dei rifiuti stessi.

adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall'attività agricola avrebbe dovuto affermare l'inclusione nel regime tariffario in quanto produttivi di rifiuti (speciali assimilati agli urbani).

La Suprema Corte ha, quindi, cassato la decisione della C.T.R. con rinvio alla stessa per le opportune verifiche e decisioni nel merito.

Per quanto detto in precedenza non si può che condividere la sentenza commentata.

*Luigi Cenicola*